



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 15/04/10, il ricorrente, premesso di essere stato sino al 30/04/97 alle dipendenze di una banca, incorporata dal Gruppo Bancario di cui fa parte l'intermediario in data 1°/11/98, e di essere pertanto dipendente in quiescenza del Gruppo Bancario stesso, ha chiesto di accertare l'obbligo dell'intermediario di applicare anche nei suoi confronti le condizioni economiche agevolate previste dalla circolare della banca convenuta n. 425/08 (contenente il c.d. "Nuovo Pacchetto") per i servizi bancari nei confronti di tutti i dipendenti del Gruppo, costituente, a suo dire, un' "offerta pubblica" cui aveva espressamente aderito, essendovi interessato quale titolare di un conto corrente presso la stessa banca.



Ha inoltre esposto che la sua proposta di adesione alle condizioni di cui alla detta circolare e la sua richiesta di un finanziamento alle condizioni agevolate ivi previste era stata respinta dall'intermediario in quanto proveniente da ex dipendente di una banca collocato a riposo prima dell'incorporazione della stessa nel Gruppo Bancario e di avere reclamato, con sue del 30/06 e 14/09/09 evidenziando come la Circolare 425/08 non prevedesse alcuna distinzione al riguardo e gli competesse pertanto il trattamento di maggior favore di cui al c.d. "Nuovo Pacchetto", tanto più che la relativa comunicazione era stata indirizzata a tutti i dipendenti del Gruppo, ivi inclusi quelli posti in quiescenza in data antecedente 1997 e che il relativo trattamento era stato effettivamente riconosciuto ad altri ex dipendenti della banca del ricorrente aventi la sua stessa posizione quanto a data di pensionamento.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che nessun rilievo presenterebbe il contenuto degli accordi a suo tempo raggiunti in sede sindacale quanto a trattamento da riservarsi ai dipendenti della società incorporanda, espressamente riservati a quelli "*in servizio*" alla data della relativa operazione di fusione, perché superati dall'inoltro della detta "offerta pubblica" e dalla sua accettazione ed ha perciò insistito per l'accoglimento del ricorso

Con sua del 5/11/09, preceduta da altra in data 24/07/09 di contenuto pressoché identico, l'intermediario ha ribadito che le condizioni agevolate di cui alla detta circolare erano riservate ai dipendenti del Gruppo, anche in quiescenza, ma che tale qualità non poteva riconoscersi, ai fini del detto trattamento agevolato, a quanti, come l'odierno ricorrente, erano stati posti in quiescenza in data antecedente l'incorporazione della banca di appartenenza nel Gruppo.

In tali comunicazioni ha anche precisato che l'inoltro della circolare 425/07 agli ex dipendenti della banca del ricorrente e l'eventuale accettazione di loro proposte di adesione alle condizioni di cui al c.d. "Nuovo Pacchetto" doveva intendersi frutto di mero disguido tecnico/amministrativo in corso di correzione.

Nelle controdeduzioni in data 17/05/10, l'intermediario ha ulteriormente evidenziato come gli accordi sindacali a suo tempo raggiunti con le rappresentanze dei lavoratori delle società interessate dall'operazione di incorporazione e, in particolare, come le pattuizioni di cui all'accordo sindacale 30/10/98 costituenti il presupposto di applicabilità della circolare interna 425/05, facessero esclusivo riferimento al trattamento da riservarsi ai dipendenti della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

società incorporanda “*in servizio alla data del 1°/11/98*”, qualità pacificamente non rivestita dall’odierno ricorrente.

L’intermediario ha pertanto richiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

In via preliminare occorre esaminare se la presente controversia possa ritenersi di competenza di questo Collegio, atteso che l’oggetto della stessa non concerne i servizi bancari, quanto l’applicabilità al ricorrente delle agevolazioni economiche di cui alla Circolare interna n. 425/07 dell’intermediario.

E’ allora evidente che il tema dell’indagine demandata a questo Collegio è l’individuazione della fonte che disciplina l’ambito soggettivo di applicabilità delle condizioni agevolate contenute nel c.d. “Nuovo Pacchetto”, ma ciò investe, anzitutto, la portata dell’accordo sindacale raggiunto in data 30/10/98 con le rappresentanze sindacali delle due banche interessate all’operazione di fusione, la cui cognizione certamente non rientra nella competenza per materia di questo Collegio.

Al riguardo dispone, come noto, la Sez. IV (Ambito di applicazione oggettivo) delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” adottate dalla Banca d’Italia che, in linea con quanto previsto all’art. 1, lett. b) della Deliberazione 29/07/08 CICR n. 275, recita: “*All’Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.*”, con implicita esclusione di competenza in ordine a controversie che investano in via pregiudiziale altri e diversi oggetti.

Neppure sembra potersi annettere rilievo, in senso contrario a quanto sopra, alla tesi di parte ricorrente secondo la quale il contenuto di quell’accordo sindacale sarebbe superato dall’avvenuta accettazione dell’ “offerta al pubblico” tale dovendosi qualificare giuridicamente la circolare 425/07 dell’intermediario, poiché costituisce *jus receptum* in giurisprudenza che la decisione in ordine alla competenza del giudice adito deve rendersi alla stregua delle deduzioni svolte al riguardo da entrambe le parti, senza potersi procedere all’esame nel merito della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fondatezza delle diverse argomentazioni dalle stesse svolte, ciò essendo appunto precluso in caso di decisione negativa sulla competenza.

Infine, solo *ad abundantiam* si rileva come la Circolare 425/07 non potrebbe qualificarsi come “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., difettando il necessario requisito dell’essere rivolta ad una generalità indeterminata di destinatari, mentre nella specie si tratterebbe comunque di proposta rivolta ad una categoria di soggetti (dipendenti o ex dipendenti del Gruppo bancario) pur sempre determinata, ancorchè ampia, e non certo alla generalità dei consociati.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS